

500 DIRITTO ALLO STUDIO

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli:

- 13 del CCNL del 16.05.2001 (*diritto allo studio*);
- 5 della legge 8.3.2000, n. 53; 14, CCNL 16.5.2001; 30, CCNL 21.4.2006 - Area I (*congedo per la formazione*).

In merito è intervenuta la circolare n. 39421 in data 14.05.2010 di questa Direzione Generale.

501 Cosa si intende per “personale in servizio presso ciascuna amministrazione”, al fine della concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio?

Con l’espressione “personale in servizio presso ciascuna amministrazione” si deve intendere tutto il personale civile, che si trovi in forza effettiva presso ciascun Ente della Difesa.

Con l’espressione personale “comandato” (cd. *personale di prestito*) si intende il personale che svolge servizio presso un Ente di amministrazione diversa dalla Difesa. Per detto personale la gestione dei permessi di studio spetta alla diversa amministrazione, presso cui esso è in comando.

502 I permessi per il diritto allo studio possono essere fruiti anche dal personale con contratto a tempo determinato?

L’art. 13, comma 1, del CCNL del 16.05.2001 dispone chiaramente che i permessi per motivi di studio spettano solo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

503 È possibile concedere i permessi per il diritto allo studio a un dipendente che ne faccia richiesta a metà dell’anno solare di riferimento? In tal caso le 150 ore vanno proporzionate in relazione ai mesi residui?

L’art. 13 del CCNL del 16.05.2001 prevede espressamente che ciascun Ente, all’inizio di ogni anno solare, dovrà definire il 3% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale civile virtualmente beneficiario dell’istituto in questione, sulla base della forza effettivamente in servizio e, infine, dovrà redigere la relativa graduatoria in base ai criteri fissati dal menzionato art. 13, comma 4. Tuttavia, nulla vieta che un dipendente possa presentare domanda oltre il periodo stabilito dall’Ente e usufruire dei relativi permessi, qualora non siano stati ricoperti tutti i posti disponibili. In tal caso, comunque, competono tutte le 150 ore dell’anno solare in corso, indipendentemente dal periodo di fruizione.

504 Qual è la modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio, per il personale con contratto di lavoro part-time, sia verticale che orizzontale?

Tenuto conto della ridotta entità lavorativa del personale in questione e tenuto conto che il permesso per motivi di studio viene computato ad ore e non a giorni, occorre riproporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore.

505 Come si deve comportare l'amministrazione se il dipendente sostiene gli esami ai quali era finalizzata la frequenza dei corsi nell'anno solare successivo?

Elemento essenziale per la fruizione delle 150 ore di permesso nell'arco dell'anno solare di riferimento è la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla frequenza degli stessi ed agli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

Si ritiene che i suddetti permessi possano essere concessi per la frequenza dei corsi, salvo l'obbligo di certificazione, anche nel caso in cui gli esami vengano sostenuti, in base a quanto disposto dall'ordinamento scolastico o universitario, nell'anno solare successivo.

506 Nell'ammontare delle ore concesse per il diritto allo studio si possono comprendere anche i tempi impiegati dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi?

I permessi per diritto allo studio, previsti dall'art. 13, comma 2, del CCNL 16/05/2001, possono essere utilizzati, oltre che per la frequenza dei corsi, che coincidano con l'orario di lavoro, anche per raggiungere la sede presso la quale si svolgono le lezioni.

Come precisato dall'ARAN, il predetto istituto va interpretato nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, evitando ogni forma di abuso e temperando, nella misura più ampia possibile, l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro (ARAN, orientamento applicativo RAL 964).

507 Per quali corsi è possibile concedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio?

L'art. 13, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 dispone che i permessi retribuiti ivi previsti possono essere concessi esclusivamente “per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami....”.

508 È possibile concedere i permessi per il diritto allo studio per la partecipazione a corsi *on-line* organizzati da Università?

Nel caso dei corsi *on-line* è possibile la concessione dei permessi in questione a condizione che venga presentata idonea certificazione che attesti in quali giorni ed in quali orari, coincidenti con l'orario di lavoro, il dipendente abbia seguito, fuori dalla sede di servizio, lezioni organizzate in “classi virtuali” con possibilità di comunicazione tra professore e studenti e di condivisione in tempo reale di testi, immagini o altre informazioni (es. videoconferenza).

509 E' possibile concedere i permessi di studio per attività di studio?

L'interpretazione della norma contrattuale, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10344 del 22.04.2008 e dall'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 12/2011), esclude le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività complementari, che non siano le attività didattiche (corsi) gestite dallo stesso istituto di istruzione o università.

510 È possibile concedere i permessi per diritto allo studio, per il conseguimento della patente europea?

Si ritiene che tale beneficio possa essere concesso, in quanto trattasi di corso finalizzato all'acquisizione di specifica professionalità che potrebbe trovare utile riscontro nell'attività lavorativa dei dipendenti e, inoltre, in quanto trattasi di titolo rilasciato da istituto riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

511 E' possibile concedere i permessi per il diritto allo studio a dipendenti iscritti "fuori corso" presso Università, per il conseguimento di diploma di laurea?

Non si rinviene nelle disposizioni contrattuali una preclusione all'ipotesi di concedere i permessi in questione a dipendenti iscritti fuori corso, per il conseguimento di diploma di laurea. Tuttavia la concessione è subordinata alla effettiva frequenza delle ore di corso nonché al sostenimento dell'esame/i relativo al corso/i frequentato/i e per il/i quale/i si è fruito dei permessi stessi. E', pertanto, onere del dipendente produrre, unitamente al certificato di iscrizione, una attestazione delle ore di corso effettuate e per le quali sono stati chiesti i relativi permessi, nonché, al termine del corso stesso, il certificato da cui risulti il sostenimento dell'esame relativo al corso frequentato (anche se con esito negativo).

512 Cosa si intende per "congedo per la formazione"?

Il "congedo per la formazione" è disciplinato 5 della legge 8.3.2000, n. 53 e dagli artt. 14, CCNL 16.5.2001, e 30, CCNL 21.4.2006 - Area I.

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Il congedo ha una durata di undici mesi nell'arco della vita lavorativa, fruibili in modo continuativo o frazionato. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo per la formazione ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

513 Quali sono i requisiti per chiedere il congedo per la formazione?

Il congedo per la formazione può essere chiesto dai dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l'amministrazione e comporta una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il congedo può essere concesso ad un'aliquota di personale non superiore al 10% del personale delle diverse aree, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.

514 Come si presenta la domanda per congedo per la formazione?

Per la concessione del congedo per la formazione i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l'indicazione

dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di 30 giorni sopradetta, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.